

Contributi, ancora un calo per gli interessi di rateazione

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la decisione della Bce di ridurre il tasso di riferimento in misura di ulteriori 25 punti base dal 23 aprile.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 22 aprile 2025)



Ancora un taglio al costo della rateazione dei debiti contributivi all'Inps. A partire dal **23 aprile 2025**, infatti, il tasso d'interesse fissato dalla banca centrale europea scende al 2,40% e, di conseguenza, cala (dall'8,65%) all'8,40% il tasso d'interesse dovuto sulle dilazioni. Inoltre, scende (dall'8,15%) al 7,90% anche la misura delle **sanzioni civili** nei casi di mancato o ritardato pagamento di premi e contributi. Resta fermo che se il contribuente effettua il pagamento spontaneamente **entro 120 giorni** dalla scadenza potrà ridurre la sanzione al **2,40%**. Lo rende noto l'Inps nella [Circolare n. 80/2025](#).

Interesse di dilazione

Il ribasso, a decorrere dal 23 aprile, segue la decisione della BCE del 17 aprile di abbassare di 25 punti base dal **2,65%** al **2,40%** il «tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema» (l'ex tasso ufficiale di sconto e l'ex tasso ufficiale di riferimento, Tur). Il pagamento in forma rateale di debiti per contributi e premi assicurativi comporta il pagamento di un interesse calcolato in misura del tasso minimo UE, vigente alla data di presentazione della domanda di dilazione, maggiorato di 6 punti percentuali. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate a partire dal 23 aprile verranno determinati applicando il **tasso d'interesse pari all'8,40%**. Nulla varia, invece, per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni civili

Cambia anche la sanzione dovuta sulle **omissioni di contributi**. Scende, infatti, al 7,90% annuo, pari al nuovo tasso minimo UE maggiorato del 5,5%. Dal 1° settembre 2024, tuttavia, al fine di favorire l'adempimento il legislatore ha introdotto (art. 30, co. 1, lett. a del dl n. 19/2024) una nuova forma di «ravvedimento operoso» grazie al quale il contribuente che effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, gode di una riduzione di 5,5 punti (cioè non si applica la maggiorazione). Pertanto la sanzione sarà calcolata nella misura del 2,40%.

Nelle **evasioni contributive** resta ferma la sanzione del 30% annua fino al 60% dell'importo di contributi o premi non pagati ma in caso di «ravvedimento operoso», cioè quando la denuncia della situazione debitoria viene fatta spontaneamente dal debitore prima di contestazioni o richieste da parte di enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi omessi si applica la seguente disciplina:

- Se il versamento avviene in unica soluzione **entro 30 giorni dalla denuncia** la misura delle sanzioni civili dovuta è pari al **7,90% in ragione d'anno** (2,40% + maggiorazione di 5,5 punti);
- Se il versamento avviene in unica soluzione **entro 90 giorni dalla denuncia** la misura delle sanzioni civili dovuta è pari al **9,90% in ragione d'anno** (2,40% + maggiorazione di 7,5 punti)

Incertezze

Si ricorda, inoltre, che, sempre con decorrenza dal 1° settembre 2024 è soppressa la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive **incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo**, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall'ente impositore.

La sanzione soppressa corrispondeva (fino al 31 agosto 2024) a un importo, in ragione di anno, pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% con un limite massimo pari al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In luogo della sanzione, a partire dal 1° settembre, sono dovuti soltanto gli interessi legali.

Procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni possono essere ridotte a un tasso annuo **non inferiore a quello per gli interessi legali**, a patto che siano pagati contributi e spese. Poiché il tasso minimo UE è superiore al tasso degli interessi legali (2%), a decorrere dal 23 aprile, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o di ritardato pagamento di

premi e contributi si applica il tasso del **2,40%** (misura del tasso UE), mentre in caso di evasione si applica il tasso del **4,40%** (misura del tasso UE maggiorato di 2 punti percentuali).

Documenti: [Circolare Inps 80/2025](#)